



COMUNE DI ORIOLO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25

DATA 25-05-2020

OGGETTO: Nuova Imposta Municipale Propria (IMU). Determinazione delle aliquote.

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di maggio alle ore 18:40, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i Consiglieri:

RALLO EMANUELE	P	GARGANTI GIUSEPPE	A
IMPERATORI VITTORIO	P	BELLI GIOVANNI	A
GIUSTINI FRANCESCA	P	TORZI TOMMASINO	P
RUSSO MATTEO	P	UNGHERI LETIZIA	P
BRUZZECHESSA LAURA	P	VENTURINI STEFANO	A
CATARCI GIANLUCA	P	PIERRETTORI ANTONIO	P
PETROCCHI GIOVANNI BATTISTA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:

Assiste il Segretario Signor LODOVISI SIMONE

Assume la Presidenza il Signor RALLO EMANUELE, in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

Il Sindaco introduce il Punto all'ODG precisando che per le categorie C e D è prevista la medesima agevolazione del sistema precedente che prevedeva la riduzione nel caso il titolare dell'immobile sia anche il titolare dell'attività economica.

L'Assessore Petrocchi presenta tutto il nuovo sistema di tassazione e le relative aliquote in approvazione.

Il Consigliere Ungheri chiede se l'agevolazione sia estesa ove il proprietario sia una società di persone e l'utilizzatore un socio della medesima società.

Petrocchi precisa che tale agevolazione non è prevista.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 25/03/2020 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

Tipologia	Aliquota/detrazi one
Abitazione principale di lusso (Cat. A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze	4,80‰
Fabbricati rurali strumentali	0‰
Fabbricati di Categoria "D" utilizzati dal possessore dell'immobile per lo svolgimento di propria attività commerciale e/o produttiva	7,6‰ (anziché 9,6‰)
Fabbricati di Categoria "C1" utilizzati dal possessore dell'immobile per lo svolgimento di propria attività commerciale e/o produttiva	7,6‰ (anziché 9,6‰)
Tutti gli altri immobili	9,60‰
Detrazione d'imposta per abitazione principale di lusso (Cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze	€ 200,00

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 25/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE	ALIQUOTA TASI
Abitazione principale di lusso (Cat. A/1 – A/8 – A/9) e relative pertinenze	1,20 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	0,00 per mille
Altri immobili	1,00 per mille

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni

negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetto non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributario sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari allo 0 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 6 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) Fabbricati classificati nel gruppo catastale D utilizzati dal possessore dell'immobile per lo svolgimento di propria attività commerciale e/o produttiva: aliquota pari all'8,60 per mille;
- 6) Fabbricati classificati nel gruppo catastale C1 utilizzati dal possessore dell'immobile per lo svolgimento di propria attività commerciale e/o produttiva: aliquota pari all'8,60 per mille;
- 7) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 8) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

- Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato

con D.Lgs. n. 267/2000;

- Con voti favorevoli n. 7 resi per alzata di mano e n. 1 contrario (Torzi) e n. 2 astenuti (Ungheri e Pierrettori);

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Tipologia	Aliquota/detrazione
Abitazione principale di lusso (Cat. A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze	6,00‰
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,00‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1,00%
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,60‰
Fabbricati di Categoria "D" utilizzati dal possessore dell'immobile per lo svolgimento di propria attività commerciale e/o produttiva	8,6‰ (anziché 10,6‰)
Fabbricati di Categoria "C1" utilizzati dal possessore dell'immobile per lo svolgimento di propria attività commerciale e/o produttiva	8,6‰ (anziché 10,6‰)
Aree fabbricabili	10,60‰
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,60‰
Detrazione d'imposta per abitazione principale di lusso (Cat. A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze	€ 200,00

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace seguita dall'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

D) Con voti favorevoli n. 7 resi per alzata di mano, n. 1 contrario (Torzi) e n. 2 astenuti (Ungheri e Pierrettori) il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del D.Lvo. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarita' tecnica**

Data: 18-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Berni Lucia

PARERE: Favorevole in ordine alla **regolarita' contabile**

Data: 18-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Berni Lucia

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMPONENTE ANZIANO
F.to IMPERATORI
VITTORIO

IL PRESIDENTE
F.to RALLO EMANUELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LODOVISI SIMONE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno 27-05-2020

Oriolo Romano li 27-05-2020
COMUNALE

IL SEGRETARIO
F.to LODOVISI SIMONE

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Oriolo Romano, Li 27 MAG. 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LODOVISI SIMONE

ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27 MAG. 2020

- o Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
- o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LODOVISI SIMONE